

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 12/11/2020

FATTO

Il ricorrente, premesso di essere cointestatario, unitamente ad altre persone, di quattro buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie "P", di cui il n. ****48 sottoscritto in data 3/01/1989 del valore nominale di Lire 250.000, il n. ****59 sottoscritto in data 3/01/1989 del valore nominale di Lire 50.000, il n. ****60 sottoscritto in data 25/05/1989 del valore nominale di Lire 100.000 ed il n. ****64 sottoscritto in data 18/07/1989 del valore nominale di Lire 100.000, deduce che: la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal citato D.M.; sui BPF nn. ****48 e ****59, non è rinvenibile alcun timbro dal quale si evinca il recepimento dei tassi di rendimento introdotti con il D.M.; sui BPF nn. ****60 e ****64 è stato sovrapposto un timbro alla tabella originaria posta sul retro, sul quale sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste, che devono pertanto continuare a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto; sul fronte non è stato apposto alcun timbro; il resistente ha offerto di liquidare una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. Conclude chiedendo la liquidazione dei rendimenti originariamente indicati sui buoni, oltre interessi legali dalla richiesta di liquidazione ed Euro 260,00 per risarcimento dei danni patrimoniali patiti, o, in subordine, per i buoni nn. ****60 e ****64 la liquidazione indicata sul titolo dal 20° al 30° anno, oltre al risarcimento di Euro 260,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario resistente nelle sue controdeduzioni offre di rimborsare i BPF nn. ****48 e ****59 secondo le condizioni originariamente previste per la serie P, oltre Euro 20,00 per le spese del procedimento, mentre per gli altri deduce che: i BPF nn. ****60 e ****64 sono costituiti dal cartaceo della precedente serie su cui sono stati apposti sul fronte il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P) e sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M.; il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto; il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato. Conclude chiedendo per i buoni nn. ****48 e ****59 la cessazione della materia del contendere e per i buoni nn. ****60 e ****64 il rigetto del ricorso.

Il ricorrente vi replica che per i BPF nn. ****48 e ****59 l'intermediario non ha successivamente provveduto a contattare il ricorrente per il rimborso secondo le condizioni della serie "P", mentre per i BPF nn. ****60 e ****64 si riporta al ricorso contestando le avverse deduzioni.

DIRITTO

Dall'esame dei titoli emerge che: sul fronte di tutti i buoni è apposta l'indicazione originaria della serie "P" e la clausola PFR "con pari facoltà di rimborso"; sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e, limitatamente ai BPF nn. ****60 e ****64 compare un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica il diverso rendimento previsto per la serie "Q";

Per il caso dei buoni nn. ****48 e ****59, del tutto privi di timbri modificativi, per i quali il resistente ha offerto il rimborso secondo le condizioni originarie della serie "P", secondo la giurisprudenza ABF (Collegio di Bologna, decisione n. 21191 del 10/09/2019) la circostanza che sul retro dei BPF non vi sia alcun timbro ad indicare la modifica del regime di interessi è rilevante ai fini della tutela dell'affidamento generato nell'intestataro del buono con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8/11/2013), con la conseguenza che, proprio per tutelare quel legittimo affidamento, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'applicazione del rendimento originariamente riportato sul retro del buono, al netto di quanto eventualmente già rimborsato.

Per i buoni nn. ****60 e ****64, recanti i timbri modificativi del rendimento solo fino al 20° anno, il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 6142/2020, ha statuito che, poiché il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti, restando ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli, devono essere riconosciuti gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti (fino al 20° compreso) i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al D.M. 13/06/1986.

E' infondata l'eccezione di parte resistente secondo la quale le differenze di rendimenti sarebbero riconducibili all'applicazione della normativa tributaria *pro tempore* vigente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce di quanto sopra, per i buoni nn. ****48 e ****59 va accolta la domanda di riconoscimento degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 1° al 30° anno; per i buoni nn. ****60 e ****64 vanno liquidati gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno; in entrambi i casi, nei limiti della domanda.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito (che dovrebbe corrispondere al costo sopportato per spese legali) è inammissibile poiché non avanzata in reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio e, quanto ai buoni serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI